



2023/0163(COD)

13.10.2023

EMENDAMENTI

17 - 60

Progetto di parere
Clara Aguilera
(PE753.474v01-00)

Agenzia europea per la sicurezza marittima e abrogazione del regolamento
(CE) n. 1406/2002

Proposta di regolamento
(COM(2023)0269 – C9-0190/2023 – 2023/0163(COD))

Emendamento 17

Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nell'Unione sono stati adottati vari atti normativi volti a migliorare la sicurezza e la protezione marittime, a promuovere la sostenibilità, anche prevenendo l'inquinamento, e la decarbonizzazione del trasporto marittimo e ad agevolare lo scambio di informazioni e la digitalizzazione del settore marittimo. Per risultare efficaci è opportuno che tali disposizioni siano applicate in modo corretto e uniforme in tutta l'Unione. Ciò garantirebbe parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni risultanti dall'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, con beneficio dei soggetti marittimi coscienti.

Emendamento

(1) Nell'Unione sono stati adottati vari atti normativi volti a migliorare la sicurezza e la protezione marittime, a promuovere la sostenibilità, anche prevenendo l'inquinamento, e la decarbonizzazione del trasporto marittimo **e di altre attività marittime come la pesca, e** ad agevolare lo scambio di informazioni e la digitalizzazione del settore marittimo. Per risultare efficaci è opportuno che tali disposizioni siano applicate in modo corretto e uniforme in tutta l'Unione. Ciò garantirebbe parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni risultanti dall'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, con beneficio dei soggetti marittimi coscienti.

Or. en

Emendamento 18

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nel settore della pesca si verificano spesso incidenti, con elevati livelli di mortalità, pertanto la formazione dei pescatori svolge un ruolo importante nel contesto della sicurezza sul lavoro;

Or. en

Emendamento 19
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Come affermato nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 16 settembre 2021 sull'attrazione di una nuova generazione di lavoratori verso l'industria ittica e la creazione di occupazione nelle comunità costiere, è essenziale migliorare le condizioni di lavoro e di vita a bordo, come pure la sicurezza, ed è necessario monitorare e prevenire i sinistri e gli incidenti in mare. Il mandato dell'EMSA dovrebbe essere esteso ai pescherecci per i quali permangono gravi problemi di sicurezza, includendo il monitoraggio e la segnalazione di sinistri e incidenti in mare, che attualmente non sono contemplati dal regolamento EMSA, in particolare gli incidenti gravi e mortali che coinvolgono pescherecci di piccole dimensioni.

Or. en

Emendamento 20
Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Tali obiettivi dovrebbero definire gli ambiti in cui l'Agenzia si impegna a sostenere la Commissione e gli Stati membri con l'assistenza tecnica e operativa al fine di attuare le politiche dell'Unione nel settore marittimo.

(9) Tali obiettivi dovrebbero definire gli ambiti in cui l'Agenzia si impegna a sostenere la Commissione e gli Stati membri con l'assistenza tecnica e operativa al fine di attuare le politiche dell'Unione nel settore marittimo, *e assicurare la sua cooperazione con le altre agenzie dell'UE, come l'EFCA.*

Emendamento 21

Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo.

Emendamento

(10) Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo. ***Nello svolgere tale compito, l'Agenzia dovrebbe prestare attenzione alle specificità dei diversi tipi di attività marittime, concentrandosi in particolare sulle condizioni applicabili al settore della pesca.***

Emendamento 22

Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, della sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e

Emendamento

(10) Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima, della ***prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, della*** sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi

dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo.

marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo.

Or. en

Emendamento 23

Clara Aguilera

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).

Emendamento

(14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza ***per navi di ogni tipo e dimensione***, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. ***Se l'Agenzia indica in una relazione la necessità di nuove norme di sicurezza, l'attuazione dei nuovi requisiti dovrebbe essere accelerata al fine di evitare lunghi ritardi tra il riconoscimento ufficiale del problema e l'impatto sulle navi.*** L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006). ***L'Agenzia dovrebbe infine adoperarsi per***

il riconoscimento reciproco dei certificati di formazione e sicurezza dei pescatori e della gente di mare al fine di aumentare la cooperazione tra gli Stati membri e la libera circolazione dei lavoratori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende sostituire l'emendamento 2 del parere dell'on. Aguilera, deputato al Parlamento europeo.

Emendamento 24

Anja Haga

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).

Emendamento

(14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza **per navi di ogni tipo e dimensione**, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).

L'Agenzia si adopera infine per il riconoscimento reciproco dei certificati di formazione e sicurezza dei pescatori e della gente di mare al fine di aumentare la cooperazione tra gli Stati membri, le opportunità commerciali e la libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 25

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).

Emendamento

(14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).
L'Agenzia si adopera infine per il riconoscimento reciproco dei certificati di formazione e sicurezza dei pescatori e

della gente di mare al fine di aumentare la cooperazione tra gli Stati membri, le opportunità commerciali e la libera circolazione dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 26
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) *Per quanto riguarda la* sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per **la determinazione** dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).

Emendamento

(14) *Nel campo della* sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per **l'individuazione** dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, **per tutte le navi**, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione **e al Parlamento europeo** una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. **Se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa volta ad adottare misure per ridurre la frequenza e la gravità degli incidenti marittimi.** L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).

Or. en

Emendamento 27
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *Per quanto riguarda i pescherecci, il mandato dell'EMSA dovrebbe essere esteso per includere un monitoraggio regolare e la raccolta di informazioni statistiche omogenee e sistematiche, a livello dell'Unione, sui sinistri e sugli incidenti che coinvolgono imbarcazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE. Solo monitorando e valutando le evoluzioni di tali dati, in particolare in relazione alle aree geografiche, alle flotte e all'attrezzatura da pesca utilizzata, sarà possibile trovare soluzioni per apportare miglioramenti, ridurre e prevenire il verificarsi di simili incidenti, in particolare per quanto riguarda i pescherecci locali e costieri.*

Or. en

Emendamento 28
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *invita la Commissione a recepire nel diritto dell'UE la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW-F 1995), al fine di conseguire un quadro armonizzato per il livello minimo di formazione dei pescatori in Europa.*

Emendamento 29
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) *In linea con gli appelli delle parti sociali nel settore della pesca, la Commissione recepisce la convenzione STCW-F dell'IMO nel diritto dell'Unione al fine di istituire un quadro armonizzato per il livello minimo di formazione dei pescatori nell'Unione.*

Or. en

Emendamento 30
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 quater) *Al fine di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri, le altre agenzie, le opportunità commerciali e la libera circolazione dei lavoratori, l'Agenzia si adopera per il riconoscimento reciproco dei certificati di formazione e di sicurezza dei pescatori e della gente di mare.*

Or. en

Emendamento 31
Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento
Considerando 17

(17) A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento. Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore **del trasporto** marittimo, è opportuno che l'Agenzia riferisca alla Commissione ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua.

²⁵ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

(17) A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo **e di altre attività marittime come la pesca** derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento. Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore marittimo, è opportuno che l'Agenzia riferisca alla Commissione ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua.

²⁵ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

²⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

²⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Or. en

Emendamento 32
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Per quanto riguarda il settore della pesca, tutte queste misure sono essenziali per garantire che i mari siano puliti, fatto che a sua volta è essenziale per coloro che desiderano pescare, allevare e vendere prodotti di qualità provenienti dal mare, tuttavia tali misure devono essere necessariamente accompagnate dall'assegnazione di fondi e incentivi, in modo da non mettere a rischio l'esistenza della pesca artigianale e su piccola scala.

Or. en

Emendamento 33
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza, compresa quella marittima, la ricerca e il soccorso in

(23) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza, compresa quella marittima, la ricerca e il soccorso in

mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti.

²⁹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) **n. 1052/2013** e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti, ***fornendo servizi, informazioni, tecnologie, attrezzature e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali, raccogliendo dati a fini di ricerca scientifica, monitorando le acque europee e attuando programmi di cooperazione con i paesi terzi.***

²⁹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) **n. 1052/2013** e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

Or. en

Emendamento 34 **Francisco Guerreiro**

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) *L'Agenzia dovrebbe rafforzare la cooperazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) per quanto riguarda la prevenzione e la gestione degli incidenti in mare che coinvolgono pescherecci.*

Or. en

Emendamento 35

Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'efficace applicazione e attuazione del diritto dell'Unione relativo al **trasporto** marittimo in tutta l'Unione. A tal fine, l'Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nell'ambito degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e ai capi II e III.

2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'efficace applicazione e attuazione del diritto dell'Unione relativo al **traffico** marittimo in tutta l'Unione. A tal fine, l'Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nell'ambito degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e ai capi II e III.

Or. en

Emendamento 36

Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fornendo l'assistenza di cui al paragrafo 2, l'Agenzia offre in particolare sostegno agli Stati membri e alla Commissione affinché applichino

3. Fornendo l'assistenza di cui al paragrafo 2, l'Agenzia offre in particolare sostegno agli Stati membri e alla Commissione affinché applichino

correttamente i pertinenti atti giuridici dell'Unione, contribuendo nel contempo all'efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore *del trasporto* marittimo.

correttamente i pertinenti atti giuridici dell'Unione, contribuendo nel contempo all'efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore marittimo.

Or. en

Emendamento 37
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri *a zero* incidenti e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.

Emendamento

1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri ***alla riduzione massima degli incidenti, in relazione a tutti i pescherecci***, e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.

Or. en

Emendamento 38
Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ove necessario per l'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia effettua studi con il

Emendamento

5. Ove necessario per l'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia effettua studi con il

coinvolgimento della Commissione e, ove applicabile, degli Stati membri, attraverso gruppi direttivi di consultazione, nonché, se del caso, delle parti sociali e dei rappresentanti dell'industria con competenze specialistiche sui temi pertinenti.

coinvolgimento della Commissione e, ove applicabile, degli Stati membri, attraverso gruppi direttivi di consultazione, nonché, se del caso, delle parti sociali e dei rappresentanti dell'industria con competenze specialistiche sui temi pertinenti **e consultando altresì altre pertinenti agenzie dell'Unione come l'EFCA.**

Or. en

Emendamento 39

Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Sulla base delle ricerche e degli studi condotti, ma anche dell'esperienza acquisita attraverso le proprie attività, in particolare le visite e le ispezioni, e lo scambio di informazioni e buone pratiche con gli Stati membri **e la Commissione**, l'Agenzia può fornire, previa consultazione della Commissione, raccomandazioni, orientamenti o manuali non vincolanti pertinenti per sostenere e agevolare gli Stati membri e, se del caso, l'industria, nell'attuazione della normativa dell'Unione.

Emendamento

6. Sulla base delle ricerche e degli studi condotti, ma anche dell'esperienza acquisita attraverso le proprie attività, in particolare le visite e le ispezioni, e lo scambio di informazioni e buone pratiche con gli Stati membri, **la Commissione e altre pertinenti agenzie dell'Unione**, l'Agenzia può fornire, previa consultazione della Commissione, raccomandazioni, orientamenti o manuali non vincolanti pertinenti per sostenere e agevolare gli Stati membri e, se del caso, l'industria, nell'attuazione della normativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 40

Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Articolo 4 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza **del trasporto**

Emendamento

1. L'Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza **delle attività marittime**

marittimo nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate.

nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate.

Or. en

Emendamento 41 **Clara Aguilera**

Proposta di regolamento **Articolo 4 – paragrafo 9**

Testo della Commissione

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. ***Può inoltre raccogliere e analizzare*** dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.

Emendamento

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. ***Fa lo stesso, in particolare, per quanto riguarda i pescatori, in linea con i requisiti della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW-F). Raccoglie e analizza*** dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) ***e della convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 (C188)*** al fine di contribuire al miglioramento ***e all'armonizzazione*** delle condizioni di ***sicurezza, di*** vita e di lavoro a bordo della

gente di mare *e dei pescatori*. **Raccoglie e analizza inoltre indicatori sociali di cui si tiene conto nel fornire sostegno tecnico orizzontale alla Commissione europea e agli Stati membri.**

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende sostituire l'emendamento 9 del parere dell'on. Aguilera, deputato al Parlamento europeo.

Emendamento 42

Anja Haga

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. **Può inoltre *raccogliere e analizzare*** dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno

Emendamento

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. **L'Agenzia raccoglie e analizza inoltre *i dati relativi ai pescatori utilizzati in conformità della convenzione STCW-F*. Raccoglie e analizza dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) e della convenzione sul lavoro nel settore della pesca (convenzione n. C188 del 2007) al fine di contribuire al miglioramento e all'armonizzazione delle condizioni di sicurezza, di vita e di lavoro a bordo della gente di mare e dei pescatori.**

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno

2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

Or. en

Emendamento 43

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. ***Può inoltre raccogliere e analizzare*** dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

Emendamento

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. ***Fa lo stesso, in particolare, per quanto riguarda i pescatori, in linea con i requisiti della convenzione STCW-F. Raccoglie e analizza*** dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) ***e della convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 (C188)*** al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare ***e dei pescatori***.

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

Or. en

Emendamento 44

Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Può inoltre raccogliere e analizzare dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

Emendamento

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Può inoltre raccogliere e analizzare dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) **e della convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 (C188)** al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare. **Raccoglie e analizza inoltre dati relativi ai pescatori, in linea con i requisiti della convenzione STCW-F.**

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

Or. en

Emendamento 45

Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. **Può inoltre raccogliere e analizzare** dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.

Emendamento

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare **e ai pescatori** forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. **Raccoglie e analizza inoltre** dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare **e dei pescatori**.

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

Or. en

Emendamento 46
Anja Haga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Conformemente agli appelli delle parti sociali del settore della pesca a recepire la convenzione STCW-F dell'IMO nel diritto dell'Unione, tale convenzione dovrebbe essere recepita a livello dell'UE mediante una direttiva con l'obiettivo di istituire un quadro armonizzato per il livello minimo di formazione dei pescatori in Europa.

Or. en

Emendamento 47
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. L'Agenzia collabora strettamente con la Commissione al fine di recepire la convenzione STCW-F dell'IMO nel diritto dell'Unione con l'obiettivo di istituire un quadro armonizzato per il livello minimo di formazione dei pescatori in Europa, comprese la formazione in materia di sicurezza e la digitalizzazione.

Or. en

Emendamento 48

Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) condividendo e raccogliendo informazioni pertinenti provenienti da altre agenzie dell'UE, come l'EFCA, in particolare per quanto riguarda gli attrezzi da pesca perduti.

Or. en

Emendamento 49

Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione del **trasporto** marittimo a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione.

6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione del **settore** marittimo a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione **tenendo conto delle specificità dei diversi segmenti di flotta e tipi di navi.**

Or. en

Emendamento 50

Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, insieme a qualsiasi altro organismo competente dell'Unione, nello sviluppo della resilienza agli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo, in particolare agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di cibersicurezza tra gli Stati membri.

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, insieme a qualsiasi altro organismo competente dell'Unione, **in particolare l'EFCA**, nello sviluppo della resilienza agli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo, in particolare agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di cibersicurezza tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 51

Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473, ciascuna nell'ambito dei rispettivi mandati, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

Emendamento

1. L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473, ciascuna nell'ambito dei rispettivi mandati, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, **vale a dire monitoraggio delle attività di pesca, controllo delle frontiere, sicurezza marittima, sicurezza, ricerca e soccorso, controllo doganale, applicazione generale della legge e protezione ambientale**, a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

Or. en

Emendamento 52

Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;

Emendamento

(a) condividendo, integrando e analizzando ***i dati e*** le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 53

Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;

Emendamento

(c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando ***e condividendo*** migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;

Or. en

Emendamento 54

Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) condividendo le capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Emendamento

(e) condividendo le capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse, ***attrezzature*** e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati;

Emendamento 55
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) condividendo le pertinenti tecnologie all'avanguardia, compresa l'intelligenza artificiale, in modo collaborativo e flessibile, per trovare soluzioni alle sfide affrontate nei diversi settori;

Or. en

Emendamento 56
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) intensificando la cooperazione per raccogliere dati ai fini della ricerca scientifica marina in materia di ecosistemi marini, oceanografia fisica, chimica marina, biologia marina, pesca, perforazione e carotaggio oceanici scientifici, ricerca geologica e geofisica e altre attività;

Or. en

Emendamento 57
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e quater) attuando progetti di cooperazione con paesi terzi per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, la protezione marittima e la conservazione dell'ambiente marino;

Or. en

Emendamento 58
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e quinquies) rafforzando il monitoraggio delle acque europee per individuare gli scarichi illegali di rifiuti e le possibili fuoriuscite di petrolio;

Or. en

Emendamento 59
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 15, le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia,

2. Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 15, le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca sono stabilite in un accordo di lavoro **flessibile**, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia,

dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Or. en

Emendamento 60

Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, Catherine Chabaud

Proposta di regolamento

Articolo 41 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro cinque anni [dall'entrata in vigore] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

Emendamento

1. Entro cinque anni [dall'entrata in vigore] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro, ***compresa la cooperazione con le altre agenzie dell'Unione e in particolare quelle di cui all'articolo 12.*** La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia, ***comprese le modalità per migliorare la cooperazione con le altre agenzie dell'Unione,*** e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

Or. en